

GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C.

I.N.P.S.

Direzione Centrale delle Prestazioni

Roma, 13-9-2004

Messaggio n. 28333

OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno del reddito. Monitoraggio delle domande.

La Camera dei Deputati, nella seduta del 28 luglio 2004, ha definitivamente approvato il disegno di legge S. 2058, "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".

Il comma 6 dell'articolo 1 della legge prevede, fra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la modifica dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Il comma 18 dell'art 1 dispone che la normativa previgente in materia di accesso al pensionamento di anzianità, continua ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori:

- collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
 223, e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- beneficiari di assegni straordinari a sostegno del reddito.

Il comma 19 affida all'INPS il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Poiché la normativa illustrata non incide sul diritto alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, ma ha riflessi solamente sull'accesso al trattamento pensionistico, si invitano le Sedi a definire le domande di assegno straordinario anche in favore di coloro per i quali l'azienda esodante abbia indicato una data di scadenza successiva al 31 dicembre 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE NORI